

Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK)**(Causa T-67/20)**

(2020/C 95/53)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Hauz 1929 Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Houzz, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HAUZ NEW YORK — Domanda di registrazione n. 17 593 807*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2019, nel procedimento R 886/2019-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929)**(Causa T-68/20)**

(2020/C 95/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Hauz 1929 Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Houzz, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HAUZ EST 1929 — Domanda di registrazione n. 17 636 119*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2019, nel procedimento R 885/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Tele Columbus / Commissione**(Causa T-69/20)**

(2020/C 95/55)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Tele Columbus AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. Wagner e J. Hackl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2019) 5187 del 18 luglio 2019 (M.8864 — VODAFONE/CERTAIN LIBERTY GLOBAL ASSETS),
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell'ambito dell'esame dell'ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel mercato tedesco «della fornitura di segnali televisivi via cavo ai nuclei familiari all'interno di unità condominiali (utenti collettivi)» (in prosieguo: il «mercato MDU»).
 2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'ambito dell'esame dell'ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel mercato tedesco «della fornitura di segnali televisivi via cavo ai nuclei familiari all'interno di singole unità abitative (utenti singoli)».
 3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell'ambito dell'esame dell'ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti verticali non coordinati nel mercato della fornitura del segnale e nel mercato MDU in Germania ad esso collegato.
 4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'ambito dell'esame dell'ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel cosiddetto mercato di immissione in Germania.
 5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell'ambito dell'esame degli impegni, poiché la Commissione ha accettato un pacchetto di impegni che a priori non sarebbero — strutturalmente — idonei a compensare le significative restrizioni alla concorrenza derivanti dalla fusione.
-